

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/05/7733 dell'11/04/2005

La L.R. 31 stabilisce all'art. 26, comma 7, che gli edifici che passano da residenza agricola a residenza civile sono esonerati dal contributo di costruzione, anche se non sono trascorsi dieci anni dalla ultimazione dei lavori, purché il cambio di uso avvenga senza opere. In tale caso il mutamento è soggetto a denuncia di inizio attività. Ogni diversa ipotesi di intervento su edifici ex agricoli (con realizzazione di opere o con altro mutamento funzionale) è soggetta a contributo a norma dell'art. 32, comma 3, sopra citato se è eseguita prima del decorso dei dieci anni dalla fine dei lavori.

Il caso prospettato nella nota inviata via fax sembra ricadere in tale ultimo caso riguardando un intervento di ristrutturazione, in parte in sanatoria, autorizzato con permesso (n. 2004/052/P.C.) per eseguire nuove opere edilizie sull'edificio esistente. Il provvedimento in questo caso è quindi oneroso ed è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.